


=====
STATUTO SOCIALE

ART. 1 = La Pia Università dei Cartai è posta sotto la protezione di S. Maria Maddalena penitente ed ha la Sede nella Chiesa omonima in Fabriano - Viale G. Miliani; ne cura la manutenzione e l'ufficiatura per mezzo di un Assistente Ecclesiastico e del Consiglio Direttivo.


ART. 2 = Possono appartenere alla Pia Università i lavoratori cartai sia al lavoro che in pensione, della S.p.A. CARTIERE MILIANI FABRIANO; gli stessi vengono denominati Soci Ordinari.

Possono altresì far parte della Pia Università tutte quelle personalità che si adoperano nel campo della cultura, della scuola, ecc. Questi costituiscono i Soci Straordinari.

ART. 3 = Scopo della Pia Università è di:

- a) unire gli iscritti in una reciproca fratellanza;
- b) adoperarsi per la prosperità dell'Industria in spirito di collaborazione;
- c) sviluppare la ricerca storica, la tradizione nel campo della carta, in modo che esse siano trasmesse alle giovani generazioni cartai;
- d) favorire l'armonizzazione della vita lavorativa e del tempo libero, in un ambiente di sereno incontro, per un reciproco scambio di idee, di conoscenze e di valori mediante ini-

ziative di comune interesse nel campo ricreativo, culturale,
artistico e sociale;

e) predisporre mezzi e strumenti per realizzare in concreto
gli incontri, gli scambi e le iniziative, atti ad intensifi-
care l'attività della Pia Università in sintonia con le aspi-
razioni della Società Contemporanea, in un quadro di parteci-
pazione popolare e democratica;

f) stimolare le attività e le iniziative tese alla crescita
civile, morale e culturale dei lavoratori cartai.

ART. 4 = Nella Sede della Pia Università Cartai è vietata
ogni iniziativa, attività e/o manifestazione che, sotto qual-
siasi forma, diretta o indiretta, persegua scopi di propaga-
da politica e/o sindacale.

ART. 5 = Il socio che intende ritirarsi dalla Pia Università
deve darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata
al Consiglio Direttivo con almeno un mese di preavviso e non
potrà così più vantare alcun diritto su quanto versato alla
Pia Università fino a quella data di recessione dalla Pia
Università stessa.

ART. 6 = La Pia Università è retta da un Capitano dell'Arte
che si identifica nella persona dell'Amministratore Delegato
o del Presidente della S.p.A. CARTIERE MILIANI FABRIANO.

ART. 7 = Il Capitano dell'Arte è assistito da un Consiglio
Direttivo composto da:

a) un Camerlengo;

b) un Camerlengo Esattore;

c) un Segretario;

d) sei consiglieri;

e) un Assistente Ecclesiastico nominato dall'Ordinario Diocesano senza diritto di voto.

ART. 8 = Il Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza di voti dall'Assemblea Generale dei Soci.

ART. 9 = Sono Organi della Pia Università:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Capitano dell'Arte;

d) il Collegio Sindacale.

ART. 10 = L'Assemblea è composta da tutti i Soci d'amb

sessi non morosi verso la Pia Università. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e può essere tenuta anche

fuori della Sede sociale. L'Assemblea dei Soci si riunisce

ordinariamente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del

bilancio dell'esercizio precedente, e inoltre per le elezioni

delle cariche sociali. Si riunisce in via straordinaria ogni

qual volta il Capitano dell'Arte e/o il Consiglio Direttivo

lo ritengano necessario. L'Assemblea può altresì essere con-

vocata su richiesta di 1/5 (un quinto) dei Soci ordinari.

ART. 11 = Le Assemblee sono valide:

a) in prima convocazione con la partecipazione della metà più

uno dei Soci;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno mezz'ora.

La convocazione deve contenere: la data, la Sede e l'ora di svolgimento; l'ordine del giorno dei lavori in prima e seconda convocazione. La convocazione si effettua con avvisi aff-

fissi nella Sede sociale o presso le portinerie della S.p.A.

CARTIERE MILIANI FABRIANO, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data dell'Assemblea.

Possono partecipare alle Assemblee ed alle elezioni tutti i Soci purchè in regola con le quote sociali previste dal presente Statuto.


I Soci Ordinari d'ambo i sessi hanno voto attivo e possono essere designati a ricoprire qualunque carica sociale.

I Soci Straordinari hanno diritto al voto ma non possono essere eletti.

ART. 12 = Per l'elezione degli organi sociali un'apposita commissione composta da 5 (cinque) membri è preposta alle elezioni, predispone l'elenco degli iscritti con diritto al voto, prepara le schede, nomina gli scrutatori il cui numero può variare da 3 (tre) a 7 (sette).

In tal caso le votazioni vengono effettuate a scheda segreta.

Non è ammesso il voto per delega. La votazione dovrà essere



effettuata come segue:

- a) sulla scheda vengono scritti i nomi ed i cognomi dei candidati ai quali si vuol dare il suffragio;
- b) sono considerati nulli i voti dati a persone che non abbiano i requisiti necessari ad essere eletti;
- c) sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

In tutte le altre Assemblee le votazioni si effettuano per alzata di mano.

ART 13 = L'Amministrazione e la gestione della Pia Università sono affidate al Capitano dell'Arte ed al Consiglio Direttivo.

Le elezioni del Consiglio Direttivo debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni e si svolgono ogni 3 (tre) anni.

Qualora durante il corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo integrerà i suoi membri. Il subentrante sarà quello che nei risultati delle votazioni segue l'ultimo eletto. Il Consigliere subentrato resta in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto al membro sostituito.

ART. 14 = In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri si procederà a rieleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 15 = I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per quattro sedute consecutive alle adunanze del

Consiglio Direttivo, saranno considerati dimissionari dal proprio incarico.

ART. 16 = Nel corso della prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a) il Camerlengo;
- b) il Camerlengo Esattore;
- c) il Segretario.

Gli eletti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il Camerlengo sostituisce il Capitano dell'Arte in caso di assenza od impedimento di questi.

ART. 17 = Il Consiglio Direttivo eletto:

- a) stabilisce il programma delle attività sociali in relazione ai fini che persegue la Pia Università;
- b) designa eventuali collaboratori tecnici preposti alla organizzazione delle diverse attività sociali;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo della Pia Università;
- d) è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria della Pia Università ed ha tutte le facoltà per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 18 = Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Capitano dell'Arte lo ritiene necessario o su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Esso delibera validamente in prima convocazione con interven-

to di metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; a parità dei voti prevale il voto del Capitano dell'Arte o del Camerlengo in sua sostituzione.

ART. 19 = Il Camerlengo Esattore redige, in collaborazione con il Segretario, il bilancio preventivo e consuntivo. Provvede, con gli usuali mezzi amministrativi che il Consiglio Direttivo ritiene opportuni e vantaggiosi per il sodalizio, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

ART. 20 = Il Segretario predispone, in collaborazione con il Camerlengo Esattore, gli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo della Pia Università che il Capitano dell'Arte, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Sindaci Revisori. Tiene aggiornato il libro dei Soci e provvede al disbrigo della corrispondenza. Compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo. Firma la corrispondenza non dispositiva. Collabora per la buona riuscita di tutte le attività della Pia Università.

ART. 21 = Il Collegio Sindacale si compone di n. 3 (tre) membri ed esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dalla Pia Università. Esamina i bilanci e propone eventuali modifiche. Accerta periodicamente, almeno una volta al mese, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dalla Pia Università a titolo cauzionale. I Sindaci Revisori

vengono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo. Qualora durante il corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci Revisori, la sostituzione avverrà secondo le modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio Sindacale eleggono nel proprio ambito il Presidente.


ART. 22 = Ogni Socio contribuisce con una quota mensile, stabilita dall'Assemblea Generale dei Soci, per gli oneri della Pia Università.

ART. 23 = Le entrate della Pia Università sono costituite:

- a) dalle quote e/o contributi dei Soci;
- b) dai proventi derivanti dalle manifestazioni e attività sociali;
- c) dal contributo in uso della S.p.A. CARTIERE MILIANI FABRIANO;
- d) dalle elargizioni straordinarie.

ART. 24 = Il Patrimonio della Pia Università è costituito da beni immobili e mobili di proprietà della Pia Università stessa e comunque acquistati.

Il Patrimonio della Pia Università non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale la Pia Università stessa è stata costituita. Resta comunque inteso che, a chiusura definitiva della Pia Università, con apposita Assemblea Generale dei Soci non morosi, verrà stabilito come operare in



merito al Patrimonio della Pia Università.

ART. 25 = Ogni socio, secondo la consuetudine, avrà un pane benedetto nella ricorrenza della Pasqua ed una candela benedetta nella Festa della Candelora.

ART. 26 = Sarà cura del Consiglio Direttivo di far celebrare, il 23 luglio di ogni anno, una Messa in suffragio dei cartai defunti.

ART. 27 = I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci della Pia Università sono:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) vengono applicati dal Capitano dell'Arte per mancanze lievi che non rendono incompatibile la qualità di Socio; il provvedimento indicato alla lettera c) è adottata dal Consiglio Direttivo a carico dei Soci che abbiano commesso azioni gravi che ledano gli interessi e la figura morale della Pia Università.

Inoltre il Consiglio Direttivo ha la facoltà di espellere il Socio:

- che venga a trovarsi in condizioni di avere interessi contrari a quelli della Pia Università;
- che non osservi le disposizioni dello Statuto oppure le disposizioni del Consiglio Direttivo legalmente prese;
- che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente

agli impegni assunti verso la Pia Università o risulti moroso nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

In questi ultimi due casi il Socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti.

L'esclusione può aver luogo soltanto dopo trascorsi 30 (trenta) giorni dall'invito, semprechè il Socio si mantenga inadempiente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale dei Soci, la quale sarà appositamente convocata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso. Il provvedimento disciplinare comminato rimarrà in vigore fino all'eventuale contrario pronunciamento della assemblea stessa.

ART. 28 = Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di Legge in materia di Associazioni.

FIRMATO: ANTONELLI Paolo

BALDONI Giuseppe

BENNATI Luigi Carlo

BOLLOTTI Alfredo

BURATTINI Erminio

GRIFONI Ferruccio

LAMETTI Don Silvano

MARINI Enrico

MONDATI Italo

ROBUFFO Luciano

ROSSI Gino

SPADINI Lanfranco

FAGGIONI Marcello

Dott. Simonetta SABATINI - Notaio

COPIA COPIE ALLEGORICHE AD USO DI *Fiscale*
Ancona, li **23 GIU 1992**

delegato alle scelt' Note 6

